

**CONVENZIONE**  
**PER IL**  
**POSIZIONAMENTO DI ARNIE A SCOPO DIDATTICO**  
**E PER INCENTIVARE LA BIODIVERSITÀ NATURALISTICA**  
**DELL'AREA DI FRUIZIONE LE VALLERE**  
**IN COMUNE DI MONCALIERI (TO)**  
**ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE DEL PO PIEMONTESE**

**PREMESSO CHE**

Dal 2017 è stata avviata un'iniziativa sperimentale, all'interno dell'area di fruizione Le Vallere, nei pressi della Cascina omonima, che ha consentito di ospitare le arnie dell'apicoltrice Francesca Doro successivamente coadiuvata dall'apicoltore Maurizio Bellò, nell'area adibita a Giardino Fenologico, più precisamente nella postazione della ex centralina meteorologica, oggi in disuso;

i tre anni di avvio sperimentale dell'apiario, composto da n° 4-6 arnie, si sono conclusi positivamente e non sono stati rilevati problemi di sorta a carico dei fruitori dell'area limitrofa aperta al pubblico;

l'apicoltore Maurizio Bellò è iscritto regolarmente alle associazioni di apicoltura regionale e in possesso di legale documentazione;

le arnie dell'apiario sono state iscritte all'anagrafe apistica come da norma di legge per denunciarne il numero, il posizionamento, le coordinate geografiche e la tipologia di attività a queste legata (apicoltura amatoriale per autoconsumo), riferimenti necessari a norma di legge che saranno indicati con una targa al di fuori dell'arnia in modo visibile, con il numero identificativo dell'apiario;

l'apicoltore, per migliorare l'equilibrio e la sostenibilità delle famiglie, individuando la posizione ideale per la creazione dell'apiario nel sito del Giardino Fenologico – non più dove vi era la stazione meteorologica ma nell'area adiacente, come concordato con l'Ufficio tecnico dell'Ente-Parco, che è stata messa in sicurezza come da progetto allegato – dichiara che questa sia a norma di legge regionale sull'apicoltura:

Piemonte	<i>Legge N. 20 DEL 3-08-1998 ARTICOLO 11 (Norme di sicurezza) 1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate. 2. Il rispetto delle distanze si applica: a) a partire dall'entrata in vigore della legge per gli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento per gli apiari nomadi; b) entro un anno dall'entrata in vigore della legge per gli apiari stanziali.</i>
----------	---

## TRA

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (d'ora in poi per brevità "Ente-Parco") Codice Fiscale 95000120063, rappresentato dal Direttore Dario Zocco, [REDACTED] e domiciliato per l'occasione presso la sede legale di Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 Valenza (AL), autorizzato alla stipula con deliberazione n. 17 del 5/3/2021;

## E

l'apicoltore Maurizio Bellò, (d'ora in poi per brevità "apicoltore ") [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1. Premesse

La presente convenzione è stipulata con l'apicoltore amatoriale che non svolge l'apicoltura a fini commerciali.

### Art. 2. Finalità

Le finalità della presente convenzione, quindi condivisa dai firmatari, sono:

- a) favorire la biodiversità vegetazionale nell'area delle Vallere;
- b) svolgere attività educativo/informativa a proposito dell'apicoltura, dell'organizzazione e della funzione delle api.

### Art. 3. Modalità di collaborazione

La collaborazione fra i soggetti firmatari si attua secondo le seguenti modalità:

- a) sarà posizionato n°1 apiario (massimo n° 6 arnie) di proprietà dell'apicoltore per l'anno 2021 presso l'area adibita a Giardino Fenologico delle Vallere, in particolare nella postazione della ex centralina meteorologica, oggi in disuso;
- b) l'apicoltore effettuerà la manutenzione ordinaria dell'area che ospiterà l'apiario, sotto la propria responsabilità e a proprie spese;
- c) l'apicoltore predisporrà e posizionerà alcuni pannelli educativi plastificati per informare i cittadini sulla presenza delle api, in modo che fungano anche da deterrente per eventuali vandali notturni, concordandone preventivamente i testi, la posizione e i materiali con gli uffici dell'Ente-Parco;
- d) l'apicoltore avrà libero accesso all'area del Giardino Fenologico rispetto agli orari di apertura dell'area aperta alla fruizione pubblica e, per eventuali operazioni particolari, potrà concordare l'orario con gli uffici dell'Ente-Parco;
- e) l'Ente-Parco, comprendendo l'importanza dell'ecosistema "prato naturale" per gli insetti impollinatori urbani e per permettere l'osservazione in sicurezza di questi ultimi al pubblico, si impegna a sfalciare il meno possibile la zona a prato antistante l'apiario, per favorirne la fioritura prolungata (l'area è già segnalata come "area di prato naturale – non sfalciata" con alcuni pannelli informativo – educativi);
- f) l'Ente-Parco è favorevole all'organizzazione di iniziative educative rivolte alla promozione dell'apicoltura, le cui modalità dovranno essere concordate tra i soggetti firmatari del presente accordo.

### Art. 4. Promozione delle attività

In ogni forma di promozione delle attività comuni derivanti dalla presente convenzione sarà menzionata la collaborazione tra i soggetti firmatari e dovrà essere espressa di comune accordo rispetto ai testi e le grafiche istituzionali dell'Ente-Parco.

**Art. 5. Durata**

Il presente accordo ha validità di due anni dalla data della firma.

L'Ente-Parco si riserva di recedere da tale accordo, con preavviso minimo di 20 giorni, qualora ravvisasse oggettivo pericolo per i visitatori dell'area aperta alla fruizione pubblica, arrecato dalla presenza dell'apiario o per cattiva cura delle arnie da parte degli apicoltori.

**Art. 6. Coperture assicurative**

- a) l'apicoltore ha l'obbligo di stipulare un'assicurazione civile verso terzi, siano essi cose – persone o animali, per essere coperto nei casi di puntura di utenza frequentante l'area aperta al pubblico;
- b) l'apicoltore solleva l'Ente-Parco da qualsiasi responsabilità inerente all'eventuale danneggiamento che possa essere arrecato alle arnie;
- c) l'apicoltore solleva l'Ente-Parco da qualsiasi responsabilità inerente ad eventuali danni che l'allevamento delle api possa arrecare all'utenza frequentante l'area aperta al pubblico.

**Art. 7. Foro competente e registrazione**

Qualsiasi controversia inerente al presente accordo dovrà essere risolta prioritariamente in via amichevole. Qualora non fosse possibile, è competente il Foro di Torino. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente. Eventuali spese di bollo saranno assolte dalla parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Moncalieri,

Per l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese  
Il Direttore, Dario Zocco



.....

L'apicoltore Maurizio Bellò

.....

**ALLEGATO n°1 alla Convenzione per il posizionamento di arnie a scopo didattico e per incentivare la biodiversità naturalistica dell'area di fruizione Le Vallere in comune di Moncalieri all'interno del Parco naturale del Po piemontese, tra l'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese e l'apicoltore Maurizio Bello'**

Sede dell'apiario per l'anno 2021:



Materiali utilizzati per la costruzione dell'apiario:

